



Agenzie Fiscali

— Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali - Segreteria Nazionale —

ROMA, 21 SETTEMBRE 2006

COMUNICATO

Si riporta la nota dell'11 agosto u.s. con cui questa O.S. ha mosso rilievi e sollevato perplessità sul modo in cui l'Amministrazione Doganale applica la normativa afferente il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio (D.P.R. 461/2001), con particolare riguardo ai benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922.

Roma, 11 Agosto 2006

All' Agenzia delle Dogane
Area Centrale Personale ed Organizzazione
Via M.Carucci, 71 -00143- Roma

Oggetto: riconoscimento d'infermità dipendente da causa di servizio ex D.P.R. 461/2001.

Con nota prot. n. 6223/04 del 19/6/2006, inviata a tutte le direzioni regionali, codesta area centrale ritiene di poter individuare nella data di pronuncia del Comitato di verifica il momento del formale riconoscimento dell'infermità per dipendenza da causa di servizio, anche se solo ai fini della restituzione delle detrazioni operate sullo stipendio.

In primis è sul momento del formale riconoscimento dell'infermità per dipendenza da causa di servizio che la presente O.S. vuole soffermarsi in quanto la sua collocazione temporale potrebbe essere foriera di effetti sostanzialmente diversi con riguardo ai benefici ex artt. 43 e 44 R.D.1290/1922.

Il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio è, come tutti i procedimenti amministrativi, composto da una serie di atti, fatti, attività che concorrono all'emanazione dell'atto finale, il provvedimento, l'atto amministrativo cioè che, in quanto efficace sul piano dell'ordinamento generale, produce vicende giuridiche in ordine alle situazioni di soggetti terzi.

Tra i due estremi del procedimento l'iniziativa da un lato, e l'integrazione dell'efficacia, ove prevista (nell'iter in esame peraltro assente in quanto il provvedimento finale, ossia il riconoscimento, è atto non recettizio) o l'emanazione del provvedimento finale dall'altro, trovano posto i cosiddetti atti endoprocedimentali

Tali atti pur essendo destinati a produrre effetti costitutivi, nell'ambito del procedimento stesso, sono tuttavia normalmente indifferenti sul piano dell'ordinamento generale.

A parere della scrivente, non c'è ombra di dubbio che la pronuncia del Comitato di verifica sia da collocare in tale tipologia di atti in quanto espressione della fase istruttoria, afferente il sub procedimento consultivo, che prevede l'acquisizione di tali pareri (da intendersi "in senso stretto" e da non confondere, quindi, con i pareri-note), ancorché vincolanti, quale attività rivolta ad integrare gli elementi di valutazione in vista della decisione finale, che in questo caso, resta a carico dell'ente datore di lavoro (cfr. art.11 D.P.R.461/2001 e circolare INPDAP n.37 dell'11/6/2004).

Considerare ora cosa distinta il *riconoscimento* dal *provvedimento*, che è quello che sembra si voglia fare, costituisce un esercizio interpretativo che, non solo non si condivide ma che non trova riscontro in atti analoghi della P.A. soprattutto, e lo si ribadisce, in considerazione del fatto che soltanto il provvedimento, cioè l'atto finale, risultato dell'esercizio del potere amministrativo attribuito all'amministrazione, è dotato di effetti sul piano dell'ordinamento generale. Gli altri atti (pareri, proposte, valutazioni tecniche, etc.) hanno, in linea di massima, funzione strumentale o accessoria rispetto ai provvedimenti. Tale differenza è tanto più evidente se si valutano le conseguenze sotto il profilo processuale, e si pensi all'impugnabilità diretta dei primi.

Per quanto sopra non resta che valutare gli effetti della collocazione temporale del cosiddetto provvedimento formale per i benefici ex artt. 43e 44. Nell'ipotesi che, tra la pronuncia del Comitato di verifica e il provvedimento finale, si rimanga in vigenza dello stesso contratto di lavoro, la differente datazione del provvedimento formale non avrà altre conseguenze se non ai fini dei termini di impugnabilità di tale atto.

Nell'ipotesi però che intervenga *medio tempore* un nuovo contratto di lavoro, le conseguenze sono sostanzialmente ben diverse. Difatti, tali benefici sono corrisposti con decorrenza dalla data della domanda (informativa INPDAP n.53 del 5/11/2003) con riferimento al trattamento tabellare in godimento alla data del riconoscimento formale (art. 93 C.C.N.L. Agenzie Fiscali). In verità tale articolo riporta precisamente...*dalla data*...instillando il dubbio che l'istanza intesa a godere dei benefici in argomento, quand'anche presentata successivamente, abbia effetto retroattivo alla data del provvedimento formale.

Ma quello che più conta è che tale articolo, innovando rispetto all'art. 33 del Contratto Ministeri 1998/2001, sembra voglia fotografare la situazione stipendiale all'atto del provvedimento formale. Ecco perché si ritiene assolutamente questione pregiudiziale stabilire cosa si intenda per riconoscimento formale e conseguentemente dove lo stesso vada temporalmente collocato.

Per quanto attiene poi gli altri effetti relativi al riconoscimento della infermità per dipendenza da causa di servizio e cioè: restituzione delle detrazioni operate sullo stipendio; computo delle assenze per malattia come "assenze per malattia per causa di servizio", relativamente ai periodi di aspettativa per malattia -per la medesima patologia- intervenuti durante tutta la durata dell'iter procedimentale, la scrivente, al fine di evitare confusione di argomenti, si riserva di far conoscere la propria posizione con successiva nota, in considerazione che la retrodatazione fino alla data della presentazione della domanda (in caso di accoglimento della stessa) della concessione di taluni benefici (nei quali vanno sicuramente compresi quelli sopra citati) è prassi consolidata in giurisprudenza e ampiamente diffusa nella P.A..

Il Responsabile Nazionale ruolo I\G
(Ferdinando Giordano)